

Rassegna del 20/10/2014

<i>SPORT E FISCO</i>	Italia Oggi Sette	12 Non c'è sponsor senza clientela	<i>Cerato Sandro</i>	1
<i>SPORT E FISCO</i>	Italia Oggi Sette	12 E' pubblicità fino a 200 mila euro annui	<i>...</i>	3
<i>SPORT E FISCO</i>	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	30 Per l'associazione sportiva non basta l'iscrizione al Coni	<i>Nessi Marco</i>	4
<i>SPORT E SCUOLA</i>	Trentino	13 «Ginnastica nelle scuole faremo 2 ore obbligatorie»	<i>Cassoi Matteo</i>	5
<i>PRATICA SPORTIVA</i>	Sole 24 Ore - Risparmio & Famiglia	14 Alla «meta» fin da piccoli	<i>Bagnasco Giacomo</i>	6

L'orientamento della giurisprudenza recente in materia di erogazioni a società sportive

Non c'è sponsor senza clientela

La deducibilità delle spese è condizionata dall'inerenza

Pagina a cura
di SANDRO CERATO

Secundo la recente giurisprudenza, le spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili solo se il messaggio pubblicitario è idoneo a veicolare le vendite dei prodotti dell'azienda, pena il difetto di inerenza. Nell'ambito delle disposizioni che regolano la determinazione del reddito d'impresa, l'art. 108, comma 2, del Tuir distingue tra:

- spese di pubblicità e propaganda, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi;

- spese di rappresentanza, deducibili nell'esercizio di sostenimento se rispondenti ai requisiti previsti dal dm 19 novembre 2008, e comunque nei limiti di una percentuale rispetto ai ricavi e altri proventi (1,3% fino a 10 milioni di euro, 0,5% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni, e 0,1% per la parte eccedente 50 milioni).

Nessuna disposizione, invece, disciplina il regime di deducibilità delle spese di sponsorizzazione, per le quali è evidente che la collocazione in una delle categorie indicate condiziona il regime di deduzione. In realtà, a completamento del quadro normativo, si deve tener conto anche dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, secondo cui il corrispettivo erogato, in denaro o in natura, a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, in capo al soggetto erogante, nei limiti di un importo annuo pari a 200 mila euro di spesa di pubblicità (e quindi deducibile come indicato nell'art. 108, comma 2, del Tuir), finalizzata alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

In tale contesto normativo, tuttavia, si inserisce una copio-

sa giurisprudenza che più volte ha dichiarato in deducibili le spese di sponsorizzazione per difetto del requisito di inerenza, di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir. Da ultimo, con la recente sentenza n. 969/6/14, la Ctp di Firenze ha ritenuto in deducibili, per violazione del predetto principio di inerenza, le spese sostenute per la sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica poiché il messaggio pubblicitario non è indirizzato verso un pubblico che, sia pure potenzialmente, può essere idoneo ad acquistare i prodotti o i servizi prodotti dall'azienda sponsor. La sentenza della Ctp di Firenze si inserisce nel più ampio solco di una giurisprudenza di legittimità che più volte ha richiesto una sorta di nesso di causalità tra spese sostenute dalla società sponsor e il potenziale incremento delle vendite dei prodotti derivante dall'attività di sponsorizzazione stessa. In altre parole, non sembra sufficiente che a fronte della spesa sostenuta dallo sponsor vi sia un'attività pubblicitaria da parte del soggetto sponsorizzato (tipicamente un'associazione sportiva dilettantistica), poiché è necessario altresì che il messaggio pubblicitario sia rivolto a una categoria di destinatari che possano essere interessati all'acquisto dei beni o dei servizi offerti dalla società sponsor. In assenza di tale nesso, la spesa non presenta il requisito dell'inerenza di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir, e come tale non è deducibile dal reddito d'impresa. Sul punto, si segnalano le seguenti sentenze della Suprema corte:

- un primo gruppo (Cass. n. 8679/2011, n. 21270/2008, 17602/2008 e 9567/2007) ha ritenuto che le spese di pubblicità (che come visto sono deducibili per intero ex art. 108, comma 2, del Tuir), sono solamente quelle finalizzate alla realizzazione di eventi o iniziative che hanno l'obiettivo di pubblicizzare i prodotti, i marchi e i servizi dell'impresa sponsor, al fine di ottenere, anche se non nell'immediato, un incremento delle vendite;

- secondo la sentenza n.

3433/2012, invece, le spese di sponsorizzazione, essendo finalizzate all'ottenimento di un ritorno economico in capo allo sponsor, richiedono l'esistenza di un nesso inferenziale tra l'attività svolta dal soggetto sponsorizzato e la società che eroga le somme;

- secondo la sentenza n. 6548/2013, non è sufficiente che le somme erogate per la sponsorizzazione portino ad un miglioramento dell'immagine aziendale, bensì è necessario che vi sia un nesso logico tra l'attività esercitata dallo sponsor e la spesa sostenuta, in modo tale che si possa ingenerare un incremento dei ricavi.

In tema di «riqualificazione» delle spese di sponsorizzazione tra quelle di rappresentanza, si segnala che la citata sentenza n. 3422/2013 ha altresì precisato che in assenza del descritto nesso inferenziale, la spesa sostenuta non può qualificarsi come spesa di pubblicità, bensì di rappresentanza, e come tali soggette alle limitazioni di deducibilità di cui all'art. 108, comma 2, del Tuir. In tale contesto, si inserisce anche la sentenza della Cassazione n. 14252/2014, secondo cui se il contribuente non dimostra il collegamento diretto tra l'attività sponsorizzata e l'atteso ritorno commerciale, la spesa sostenuta non può farsi rientrare tra quelle di pubblicità, bensì di rappresentanza. In merito al soggetto che deve provare l'inerenza, o meglio il nesso inferenziale tra attività esercitata dallo sponsor e quella svolta dal soggetto sponsorizzato, la sentenza della Cassazione n. 6548/2012 ha stabilito che tale onere spetta allo sponsor stesso, il quale deve altresì documentare la sussistenza del rapporto sinallagmatico, soprattutto per quanto riguarda la controprestazione del soggetto sponsorizzato a fronte della somma di denaro ricevuta. In assenza di tale sinallagma, infatti, la somma erogata è configurabile come una liberalità.

In merito alla qualificazione delle spese di sponsorizzazione tra quelle di rappresentanza,



è bene osservare che a seguito della «revisione» normativa avvenuta con la legge n. 244/2007, che ha riscritto il trattamento fiscale di tali ultime spese, il dm 19 novembre 2008 definisce come spese di rappresentanza quelle «erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi», purché ragionevoli e idonee a generare potenziali benefici economici per l'impresa. Si tratta, quindi, di spese per le quali non è necessaria una controprestazione da parte del soggetto beneficiario (e come tali gratuite), anche se potenzialmente dal sostenimento della spesa stessa si possono generare dei benefici per l'impresa (altrimenti mancherebbe il requisito dell'inerenza). Al contrario, le spese di sponsorizzazione devono presentare necessariamente il carattere sinallagmatico della controprestazione in capo al soggetto beneficiario, ragion per cui a seguito delle modifiche apportate alla disciplina delle spese di rappresentanza, le spese di sponsorizzazione non possono più essere annoverate tra quelle «gratuite».

—© Riproduzione riservata—■

In sintesi

Spese di pubblicità	Deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi
Spese i rappresentanza	Deducibili nei limiti di una percentuale di ricavi
Erogazioni a società sportive	Deducibili quali spese di pubblicità fino a euro 200 mila annui

È pubblicità fino a 200 mila euro annui

Le erogazioni a favore di società e associazioni sportive sono considerate spese di pubblicità fino a 200 mila euro annui, come previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Secondo la circ. n. 21/2003, la predetta disposizione normativa introduce una sorta di presunzione assoluta che qualifica spese di pubblicità, e come tale deducibili interamente nell'esercizio di sostenimento, ovvero anche nei quattro esercizi successivi, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Tuir. Resta fermo che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto che eroga le somme, nonché la presenza del rapporto sinallagmatico che si concretizza in un'attività pubblicitaria da parte della società o associazione beneficiaria. Tuttavia, all'atto pratico la disposizione in questione non è applicata quale presunzione assoluta, in quanto viene richiesto comunque che vi sia un nesso tra la somma erogata e il ritorno economico in capo al soggetto erogante sotto forma di potenziali maggiori ricavi, e in tal senso si sono espressi i giudici della Ctp di Firenze nella recente sentenza n. 969/6/14, che hanno osservato come nel caso di specie una società di commercio di rottami con pochi clienti sparsi nel territorio nazionale non può incrementare i ricavi per effetto di una sponsorizzazione eseguita a favore di un evento sportivo a carattere locale seguita da poche persone del territorio stesso.



A agevolazioni. Regime vincolato all'esercizio dell'attività prevista nell'oggetto sociale

Per l'associazione sportiva non basta l'iscrizione al Coni

Marco Nessi

■ L'iscrizione al Coni legittima l'associazione sportiva dilettantistica a beneficiare delle **agevolazioni fiscali** previste dalla legge 398/1991 se accompagnata dall'effettivo svolgimento dell'attività prevista dall'oggetto sociale. È quanto emerge dalla sentenza 3575/2014 della Ctr Lombardia.

A seguito di una verifica operata dalla Guardia di Finanza, l'agenzia delle Entrate ha contestato ad una **associazione sportiva dilettantistica** la mancanza dei presupposti necessari per poter godere del beneficio fiscale, nonostante la formale iscrizione al Coni. Gli enti associativi che optano per il regime agevolato hanno la possibilità di determinare la base imponibile ai fini Ires, applicando l'aliquota del 3% all'ammontare totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate. Possono accedere al beneficio le realtà che contemporaneamente:

- non perseguono finalità di lucro nello svolgimento dell'attività istituzionale;
- svolgono un'attività sportiva riconosciuta dal Coni (dunque risultano iscritte nel relativo registro) e sono affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- hanno conseguito dei proventi dell'anno precedente, derivanti dall'attività commerciale, non superiori a 250mila euro.

La legge 398/91 prevede anche l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili,

dall'obbligo di emissione di scontrini fiscali o ricevute per i compensi incassati e, infine, dall'obbligo di fatturazione e registrazione.

Nel caso esaminato l'associazione, dopo l'esito negativo del primo grado di giudizio, ha presentato appello dinanzi alla Ctr affermando l'illegittimità della sentenza in considerazione del soddisfacimento di tutti i presupposti necessari per poter beneficiare del regime agevolato. Inoltre è stata evidenziata la totale assenza di distribuzioni indirette di utili operate a favore dei soci. I giudici di secondo grado, richiamando l'articolo 1 della legge 398/1991 (secondo cui il regime agevolato risulta applicabile alle «affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti che svolgono attività sportive dilettantistiche»), hanno accolto l'appello, riconoscendo che l'associazione - oltre ad essere iscritta alla Federazione Giuoco Calcio (Figgc) fin dal momento della relativa costituzione - aveva svolto effettivamente l'attività sportiva dilettantistica, dimostrando di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter legittimamente usufruire del regime agevolato.

Infine, in assenza di specifici elementi di prova, la Ctr ha rilevato l'assenza della contestata ipotesi di distribuzione indiretta di utili e la conseguente legittimità dei rimborsi erogati a favore dei dirigenti dell'associazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Ginnastica nelle scuole faremo 2 ore obbligatorie»

A Sport Expo Trentino l'assessore Mellarini annuncia un ddl della giunta «Negli istituti poco tempo all'attività motoria», Torgler: «Più soldi per lo sport»

di Matteo Cassol

► RIVA DEL GARDA

«Nelle scuole non si fa abbastanza attività motoria: a breve come Giunta provinciale interverremo a riguardo»: a dirlo, ieri mattina, è stato l'assessore allo sport Tiziano Mellarini, nell'ambito dell'inaugurazione di Sport Expo Trentino, in programma nel fine settimana al quartiere fieristico della Baltera di Riva. Quella che si prospetta è una misura sintetizzata col titolo "progetto sport-scuola". «Il progetto sport-scuola - ha spiegato Mellarini - fa capo a me come assessore provinciale allo sport e al presidente Ugo Rossi in quanto titolare dell'istruzione. I dati a nostra disposizione ci dicono che solo il 48% delle sei ore opzionali (attività tecnica, artistica e motoria) è utilizzato: in molti istituti del Trentino fanno solo un'ora o anche solo mezz'ora di attività fisica. Non è corretto: è dalla scuola che si parte, altrimenti è difficile poi ottenere una crescita legata allo sport e ai suoi valori. A breve col presidente daremo la direttiva precisa che le due ore di educazione fisica devono venire effettivamente svolte: un segnale anche alle famiglie, che

hanno la necessità di avere i propri figli legati a una crescita migliore». In questo senso Mellarini ha sottolineato l'opportunità di lavorare anche sulla formazione: «C'è bisogno - ha argomentato l'assessore - di una conoscenza sempre maggiore, con tecnici e dirigenti preparati a rapportarsi con i nostri ragazzi, anche dal punto di vista psicologico, vista la convivenza interetnica a cui si apre il nostro territorio. Per questo momento formativo metteremo a disposizione anche delle risorse, se servirà. Dovremo arrivare anche all'interno della scuola, rivedendo il rapporto con lo sport. Nella legge che presenteremo a fine novembre, già condivisa nei punti fondamentali con il Coni, sottolineeremo la rilevanza economica che ha lo sport in Trentino. Se mancasse l'attività sportiva, cosa sarebbe di queste realtà territoriali? È arrivato il momento - ha concluso Mellarini - di portare a conoscenza della comunità trentina i valori che lo sport può dare». Sul tema è intervenuto anche il presidente del Coni trentino Giorgio Torgler: «Con la Provincia - ha affermato - stiamo lavorando a un progetto di alfabetizzazione sportiva

nella quinta elementare e nella prima media, soprattutto per le discipline minori, che può diventare una misura importante. Poi tutto deve arrivare nei piazzali, condividendo il fatto che lo sport a un certo livello si fa da una certa età in poi, mentre prima i bambini devono giocare: non un'ora alle settimane, ma un'ora al giorno. Lo sport ha un valore educativo a 360 gradi e una trasversalità a cui devono contribuire un po' tutti. Non sono gli impianti che ci mancano, ma l'intenzione: i bambini sono distratti da troppe cose, non hanno più voglia di fare fatica e comunità e per questo dobbiamo arrivare a uno sport senza telefonini». E per quel che riguarda la carenza di risorse? «Mettiamo la tassa di soggiorno - propone Torgler - visto che in Trentino con due euro a testa si raccoglierebbero 30 milioni all'anno: dopodiché, posto che lo sport contribuisce per il 30% al bilancio provinciale, ci diano il 30% di quella tassa. E non dobbiamo parlare più di contributo, ma di investimento nello sport, un investimento che - è stata la conclusione del presidente del Coni provinciale - conserva il suo valore nel tempo».



A breve la giunta provinciale presenterà un disegno di legge per rendere obbligatorie due ore di ginnastica

SPORT

Alla «meta» fin da piccoli

I vantaggi del rugby già all'età di 4 o 5 anni: sviluppo delle abilità e delle capacità psico-motorie
di **Giacomo Bagnasco**

● La domanda è sempre più forte e l'offerta cerca di adeguarsi, ampliando le opzioni per i bambini, le bambine e le loro famiglie. Da qualche anno è boom per il minirugby, che attira notevole interesse, dei genitori ancora prima che dei figli. Società giovani e giovanissime si affiancano a quelle già esistenti: nelle città più grandi si coprono zone dove la pratica del rugby era preclusa dalle distanze, in altre aree del Paese si porta questo sport dove, in pratica, non era mai arrivato o non era riuscito ad attecchire. Certo, possono esserci anche problemi di crescita, in termini di impianti, tecnici, dirigenti. Ma la caparbieta non manca, l'entusiasmo tanto meno. E allora, secondo il principio n. 1 del rugby, si avanza.

Il primo tesseramento alla Fir può avvenire a cinque anni, per la categoria Under 6, ma molti club "accettano" anche bambini di quattro anni, magari al seguito dei fratelli maggiori. «Si comincia da subito lavorando con la palla - dice Roberto Fulgoni, che insegna rugby alla facoltà di Scienze motorie della Statale di Milano e a lungo è stato direttore sportivo del Cus Milano -. I minirugbyisti si ritrovano a fare tutti i gesti di base dell'attività fisica, ma sempre divertendosi, e senza situazioni di stallo. Attraverso il gioco si incentivano le varie abilità richieste a maschi e femmine, perché fino a 12 anni le squadre sono miste: le bambine sono in minoranza, ma hanno grandi motivazioni». I tecnici/educatori, nel caso del Cus Milano, sono laureati o laureandi in Scienze motorie, «perché - spiega Fulgoni - la crescita delle capacità cognitive e psicomotorie viene prima delle abilità tecniche». Ad ogni modo, per allenare i bambini più piccoli in qualunque società, è necessario seguire un percorso formativo ratificato dalla federazione.

Normalmente, vengono proposti un

paio di allenamenti alla settimana (uno per gli "Under 6") e la quota annua si aggira su una cifra media di 300 euro, che comprende il più delle volte la fornitura di tuta, borsa, giaccone. L'abbigliamento è lo stesso che si userebbe per il calcio, scarpe comprese, e l'unica protezione d'obbligo è il paradenti (non certo per colpi tra giocatori, ma per prevenire danni in caso di caduta). Perché ai bambini di oggi bisogna insegnare anche a cadere. Federico Fusetti, commentatore televisivo e responsabile del settore giovanile del Petrarca Padova, una società con 350 atleti sotto i 20 anni (di cui 150 minirugbyisti) e con uno dei palmarès più ricchi a tutti i livelli, spiega: «Il cambiamento rispetto alle generazioni precedenti si vede: bambini meno abituati a fare movimento, magari incapaci di fare una capriola o a disagio se si propone di giocare sull'erba a piedi nudi. Si tratta innanzitutto di superare questi problemi, ponendo grande attenzione alla psicomotricità e conquistando la fiducia dei piccoli. Fino a una certa età l'obiettivo è dare a tutti gli strumenti tecnici ed educativi, i migliori allenatori, preparatori e impianti possibili senza fare alcuna differenza».

Il risultato, insomma, ha un'importanza del tutto secondaria. Anche se, come è giusto, nel corso dei tornei organizzati domenica dopo domenica in tante località (con partecipazione non obbligata per le società, che scelgono gli appuntamenti cui essere presenti, e terzo tempo finale per mangiare insieme), le squadre ce la mettono tutta. «Ma quello dei bambini - puntualizza Daniele Pacini, direttore generale dell'Unione Capitolina, realtà di punta nel rugby giovanile romano, con quasi 500 tesserati dai cinque ai 19 anni - è l'agonismo perfetto. Lottano fino all'ultimo e poi, quando la partita è finita, se la lasciano alle spalle e pensano a quella dopo. Il nostro gioco è più istintivo, per esempio, di basket e pallavolo, dove è richiesta una destrezza più "fine". Quello che conta è la scoperta della meta e il concetto base è l'avanzamento. Poi cominciano i contatti, i placcaggi. Qualunque fisico è adatto».

Il tutto senza dimenticare un concetto chiave da applicare, fin da piccoli, nel comportamento verso compagni, avversari, allenatori e arbitri: il rispetto.

LE INFORMAZIONI UTILI PER SCENDERE IN CAMPO

● L'età, l'abbigliamento, le protezioni

Bambini e bambine praticano assieme il minirugby dai 4-5 ai 12 anni. L'abbigliamento è come quello del calcio (scarpe comprese), l'unica protezione obbligatoria è il paradenti

● La quota annuale di partecipazione

Si stimano in media circa 300 euro

● L'impegno

Un paio di allenamenti alla settimana e, in media, un paio di tornei al mese

● La documentazione richiesta

Documento d'identità, certificato del pediatra di base per attività non agonistica

● Le società

I riferimenti delle società si trovano rivolgendosi ai Comitati o alle Delegazioni della Fir. Si va su www.federugby.it, si clicca su "Fir" e poi su "Organi territoriali"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

